Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 gennaio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 860-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 26 GENNAIO 1961:

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

(7026)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1742.

Trasformazione della Fondazione « Vegni », con sede nella fattoria delle Capezzine, nei comuni di Montepulciano e Cortona.

N. 1742. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Vegni », con sede nella fattoria delle Capezzine, nei comuni di Montepulciano e Cortona, viene trasformata e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1961.

Composizione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1961-1963.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1958, con il quale veniva provveduto alla composizione del Collegio dei revisori dell'Ente anzidetto per il triennio 1958-1960;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del Collegio dei revisori suindicato;

Viste le designazioni formulate dal Ministero del tesoro e dalla Corte dei conti;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1961-1963, è composto come segue:

1. Rognone rag. Natale, segretario principale dei ruoli dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. Bordin dott. Antonio, direttore di Divisione, designato dal Ministero del tesoro;
3. Forleo Casalini dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti, designato dalla Corte stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1961

FANFANI

(511)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1960.

Determinazione dei limiti numerici e di spesa entro i quali dovranno essere contenute le assunzioni di operai giornalieri dell'Amministrazione della difesa-Esercito, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che dà facoltà alle pubbliche Amministrazioni di assumere operai giornalieri, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili;

Visto l'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, in base al quale è fatto obbligo di stabilire entro il 30 giugno di ciascun anno i limiti numerici e di spesa entro i quali dovranno essere contenute le assunzioni relative al successivo anno finanziario;

Considerato che, per fronteggiare indilazionabili esigenze che si determinano presso i numerosi stabilimenti militari, si rende necessario far ricorso a mano d'opera giornaliera;

Decreta:

Articolo unico.

Il limite numerico entro il quale saranno contenute le assunzioni di operai giornalieri con contratti di

diritto privato di durata non superiore a novanta giorni in rapporto a ciascuna esigenza, di cui all'art. 3 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67, per le esigenze dello Esercito, è fissato per l'esercizio finanziario 1960-1961, in 14.000 contratti, dei quali, potranno essere stipulati per ciascun trimestre di detto esercizio non più di 3500 contratti.

Il limite entro il quale dovrà essere contenuta la spesa complessiva per la corresponsione delle paghe e dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore degli operai giornalieri di cui al precedente comma, è fissato per l'importo di L. 2.800.000.000, inscritto nel cap. 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1960
Registro n. 22 Esercito, foglio n. 234. — CESARI

(512)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1960.

Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti dei lavoratori infortunati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto il verbale dell'adunanza del 10 febbraio 1960 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella quale furono deliberate nuove tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel testo unito al presente decreto, le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, deliberate nell'adunanza del 10 febbraio 1960 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le allegate tabelle sostituiscono le tabelle dei coefficienti approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1938, n. 48, sostituite in parte con decreto ministeriale 31 luglio 1942 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1942, n. 196.

Roma, addì 23 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti.

(*Art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*).

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE TABELLE

Avvertenze generali

I valori capitali delle rendite sono stati calcolati per età intere succedentisi di 5 in 5 anni, e, limitatamente alle tabelle per la capitalizzazione delle quote integrative, per le 3 antidurate (cioè per gli intervalli di tempo trascorsi dal momento dell'infortunio fino al momento in cui si effettua il calcolo) zero anni, cinque anni, dieci e più anni.

Quando al momento in cui si effettua il calcolo l'infortunato o le persone per le quali vengono corrisposte quote integrative, abbiano raggiunto un'età non compresa nelle tabelle si deve far riferimento all'età tabellata più vicina. Analogamente si procederà per le antidurate nel caso di quote integrative.

Le prime 40 tabelle si riferiscono alla capitalizzazione delle rendite di inabilità permanente. Esse sono distinte secondo i seguenti gruppi di gradi di inabilità: 11 %-40 %; 41 %-60 %; 61 %-80 %; 81 %-100 %.

Se le rendite sono pagabili semestralmente, trimestralmente o mensilmente, i valori forniti dalle tabelle andranno aumentati di 0,250, 0,375, 0,458 rispettivamente, nel caso che le rendite suddette si riferiscano all'infortunato, alla di lui moglie o a un di lui figlio inabile. Per i ventesimi addizionali relativi a figli minorenni di infortunato, i valori forniti dalle corrispondenti tabelle andranno aumentati dell'1 %, del 2 %, del 3 % a seconda che le rendite saranno pagate semestralmente, trimestralmente o mensilmente.

L'ultima tabella, 41, si riferisce alla capitalizzazione delle rendite a favore dei superstiti.

Si dovranno arrotondare alla lira i valori finanziari che risulteranno dai calcoli.

A) INFORTUNI CON ESITO DI INABILITÀ PERMANENTE

Caso di infortunato senza viventi a carico

Per il calcolo del valore capitale attuale di una rendita assegnata ad un infortunato con un certo grado di inabilità e avente una determinata età al momento in cui si effettua il calcolo, basterà moltiplicare l'importo della rendita annua per il coefficiente relativo all'età e all'antidurata dell'infortunato usando una delle tabelle 1ª, 2ª, 3ª, 4ª a seconda del grado di inabilità.

Esempio:

Età dell'infortunato al momento del calcolo del valore attuale della rendita . . . . anni 25
Antidurata dell'infortunio . . . . . . » 5
Grado di inabilità . . . . » 38 %
Rendita annua (frazionamento mensile) . . L. 75.960
Coefficiente di capitalizzazione (vedi tab. 1, gradi 11-40 %, età 25, antidurata 5): 16,938 + 0,458 = 17,396
Valore capitale attuale della rendita: 75.960×17,396=L. 1.321.400

Caso di infortunato con familiari a carico

Il valor capitale della rendita nel caso di infortunato con persone a carico si ottiene come segue.

Si determina prima il valor capitale della rendita base nel modo già descritto in precedenza.

Si calcola l'importo di una quota integrativa (che è uguale per ogni familiare a carico) e si determinano i coefficienti di capitalizzazione relativi al ventesimo addizionale di ciascun familiare, consultando:

le tavole dalla 5ª alla 16ª inclusa per la capitalizzazione della quota integrativa della moglie;

le tavole dalla 17ª alla 28ª inclusa per la capitalizzazione delle quote integrative dei figli abili;

le tavole dalla 29ª alla 40ª inclusa per la capitalizzazione delle quote integrative dei figli inabili;

tenendo conto nella scelta delle tavole del grado di inabilità alla data di decorrenza e dell'antidurata di infortunio.

Si sommano i coefficienti di cui sopra e il risultato si moltiplica per l'importo di una quota integrativa ottenendo così il valor capitale complessivo di tutte le quote integrative. Si somma infine il valore della rendita base con l'ultimo valore trovato.

Esempio:

Età dell'infortunato al momento del calcolo del valore capitale della rendita . .	anni	53
Età della moglie (al momento del calcolo) .	»	44
Età del 1° figlio inabile (al momento del calcolo)	»	20
Età del 2° figlio (al momento del calcolo) .	»	10
Età del 3° figlio (al momento del calcolo) .	»	9
Età del 4° figlio (al momento del calcolo) .	»	8
Antidurata dell'infortunio	»	1
Grado di inabilità dell'infortunato .	»	65 %
Rendita annua base (frazionamento mensile) .	L.	189.900
Importo di ciascuna quota integrativa $= \frac{1}{20} \times$ $\times$ 189.900 .	»	9.495

Coefficiente di capitalizzazione della rendita base: (vedi tab. 3ª gradi 61-80 % età infortunato 55, ant. 1) = 9,216 + 0,458 = = 9,674

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa alla moglie (vedi tab. 7ª gradi di inabilità 61-80 %, ant. 0, età dell'infortunato 55, età della moglie 45) = 7,705 + 0,458 = = 8,163;

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al figlio inabile (vedi tab. 31ª gradi di inabilità 61-80 % ant. 0, età infortunato 55, età figlio inab. 20) = 7,659 + 0,458 = = 8,117;

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 2° figlio (vedi tab. 19ª gradi di inabilità 61-80% ant. 0, età infortunato 55, età figlio 10) = 4,162 × 1,03 = 4,287;

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 3° figlio (vedi (tab. 19ª, età infortunato 55, età figlio 9) = = 4,578 × 1,03 = 4,715;

Coefficiente di capitalizzazione della quota integrativa relativa al 4° figlio (vedi tab. 19ª, età infortunato 55, età figlio 8) = = 4,965 × 1,03 = 5,114,

Totale dei coefficienti relativi alle 5 quote integrative 8,163 + + 8,117 + 4,287 + 4,715 + 5,114 = 30,396.

Valor capitale attuale della rendita base = 189.900 × 9.674 .	L.	1.837.093
Valor capitale attuale delle quote integrative = 9.495 × 30,396 . .	»	288.610
Valor capitale complessivo della rendita	L.	2.125.703

B) Infortuni con esito mortale

Per calcolare il valore capitale di una rendita annua di un determinato importo goduta da un superstite avente una determinata età al momento in cui si effettua il calcolo, si trova nella tabella 41ª il coefficiente corrispondente all'età più vicina a quella del superstite e si moltiplica il valore per l'importo della rendita considerata.

Esempio:

Calcolare il valor capitale attuale complessivo delle rendite concesse ai superstiti:

1) vedova con età 42 al momento in cui si effettua il calcolo;

2) I orfano con età 12 al momento in cui si effettua il calcolo;

3) II orfano con età 8 al momento in cui si effettua il calcolo.

aventi diritto alle seguenti rendite: L. 150.000 annue alla vedova; L. 60.000 annue a ciascun orfano.

Il valor capitale di ciascuna rendita si ottiene mediante il prodotto:

per la vedova: 150.000 × 15,463 (vedi tab. 41ª colonna vedova, età 40;

per il I orfano: 60.000 × 5,268 (vedi tab. 41ª colonna orfano minore età 12);

per il II orfano: 60.000 × 8,089 (vedi tab. 41ª colonna orfano minore età 8).

Riassumendo:

Valor capitale rendita vedova . . . =	L.	2.319.450
Valor capitale rendita I orfano . . . =	»	316.080
Valor capitale rendita II orfano . . =	»	485.340
Valor capitale complessivo delle rendite al gruppo	L.	3.120.870

Caso in cui i superstiti siano la vedova con 6 o più orfani

In questo caso il valore capitale attuale delle rendite di ciascun avente diritto si ottiene nel seguente modo:

Si calcolano mediante la tabella 41ª i valori capitali delle rendite relative a ciascun componente il gruppo considerato.

Una volta determinati separatamente tali valori, lasciando inalterato il valor capitale delle rendite degli orfani, si moltiplicherà il valor capitale attuale della rendita vedovile rispettivamente per 1,1333; 1,2667; 1,4000; 1,5333; 1,6667; 1,8000; 1,9333; 2,0667; 2,2000; 2,3333 a seconda che vi siano 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orfani.

Esempio:

Età della vedova al momento del calcolo del valor capitale della rendita	anni	41
Età del 1° orfano al momento del calcolo . .	»	16
Età del 2° orfano al momento del calcolo . .	»	14
Età del 3° orfano al momento del calcolo . .	»	11
Età del 4° orfano al momento del calcolo . .	»	9
Età del 5° orfano al momento del calcolo . .	»	5
Età del 6° orfano al momento del calcolo . .	»	3
Età del 7° orfano al momento del calcolo . .	»	1
Salario annuo base	L.	450.000

Rendita assegnata alla vedova: $= \frac{2}{3} 450.000 \times \frac{50}{100} \times \frac{150}{190} =$ = annue L. 118.421.

Rendite assegnate a ciascun orfano: $= \frac{2}{3}$ 450.000 $\times \frac{20}{100} \times \frac{150}{190} =$ **L. 47.368,50.**

Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore della vedova 15,463

Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 1° orfano	1,911
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 2° orfano	3,662
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 3° orfano	6,021
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 4° orfano	7,431
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 5° orfano	9,877
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 6° orfano	10,879
Coefficiente di capitalizzazione della rendita a favore del 7° orfano	11,346
Totale dei coefficienti relativi ai 7 orfani . .	51,127

Valor capitale delle rendite a favore degli orfani: 47.368,50 × 51,157 . . . . =	L.	2.421.809
Valor capitale della rendita a favore della vedova: 118.421 × 15,463 × 1,2667 . . =	»	2.319.510
Valor capitale delle rendite del gruppo in complesso	L.	4.741.319

Caso di 4 o più orfani di entrambi i genitori

Quando i superstiti siano 4 o più orfani di entrambi i genitori, il valor capitale delle rendite ad essi assegnate nella misura prevista dalla legge (ossia il 40 % dei 2/3 del salario annuo a ciascuno, ridotta in modo da non superare in totale il salario), si calcola moltiplicando l'importo della rendita assegnata a ciascuno per la somma dei coefficienti relativi ad ogni orfano (tab. n. 41).

assegnata ad un infortunato con esito di permanente

Gradi dall'11 % al 40 %

TABELLA N. 1

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	14,880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	13,556	15,355	16,437	16,999	17,242	17,362	—	—	—	—	—
25	12,992	14,815	15,965	16,553	16,814	16,928	16,990	17,025	17,050	17,070	17,089
30	12,716	14,399	15,427	15,976	16,224	16,345	16,390	16,422	16,446	16,467	16,488
35	12,163	13,762	14,737	15,256	15,474	15,569	15,616	15,650	15,676	15,698	15,715
40	11,748	13,124	13,971	14,432	14,657	14,729	14,768	14,790	14,804	14,815	14,823
45	10,512	11,833	12,776	13,229	13,603	13,816	13,851	13,873	13,888	13,900	13,907
50	9,759	10,881	11,553	11,887	12,025	12,081	12,226	12,377	12,541	12,724	12,928
55	8,991	9,873	10,397	10,662	10,766	10,806	10,814	10,826	10,828	10,840	10,853
60	7,832	8,597	9,084	9,275	9,347	9,370	9,371	9,373	9,381	9,390	9,400
65	6,929	7,371	7,631	7,751	7,771	7,777	7,782	7,791	7,800	7,805	7,807
70	5,641	5,974	6,141	6,160	6,167	6,173	6,175	6,190	6,196	6,198	6,199
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,702
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,515
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,661
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,084
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,564

Gradi dal 41 % al 60 %

TABELLA N. 2

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	14,618	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	13,243	14,994	16,052	16,609	16,867	17,038	—	—	—	—	—
25	12,695	14,502	15,595	16,176	16,448	16,620	16,691	16,734	16,763	16,783	16,802
30	12,425	14,065	15,068	15,613	15,872	16,039	16,102	16,140	16,168	16,189	16,209
35	11,878	13,437	14,389	14,901	15,136	15,276	15,339	15,381	15,408	15,432	15,450
40	11,475	12,801	13,628	14,089	14,313	14,451	14,504	14,535	14,550	14,563	14,570
45	10,237	11,580	12,444	12,968	13,286	13,553	13,603	13,632	13,649	13,661	13,669
50	9,474	10,565	11,218	11,558	11,722	11,850	12,006	12,160	12,323	12,505	12,706
55	8,701	9,552	10,060	10,333	10,440	10,597	10,615	10,636	10,639	10,651	10,654
60	7,547	8,278	8,748	8,951	9,019	9,187	9,199	9,206	9,215	9,224	9,235
65	6,623	7,036	7,271	7,422	7,505	7,624	7,638	7,649	7,660	7,661	7,662
70	5,330	5,624	5,780	5,858	5,918	6,048	6,058	6,075	6,083	6,086	6,087
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,615
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,447
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,608
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,030
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,528

assegnata ad un infortunato con esito di permanente

Gradi dal 61 % all'80 %

TABELLA N. 3

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	14,270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	12,874	14,574	15,598	16,149	16,415	16,620	—	—	—	—	—
25	12,346	14,100	15,162	15,733	16,008	16,213	16,294	16,343	16,373	16,393	16,413
30	12,079	13,674	14,648	15,18[illegible]	15,449	15,644	15,718	15,762	15,791	15,812	15,833
35	11,543	13,0[illegible]8	13,[illegible]81	14,488	14,728	14,900	14,972	15,020	15,068	15,072	15,089
40	11,145	12,432	13,235	13,68[illegible]	13,921	14,092	14,156	14,192	14,208	14,221	14,229
45	9,929	11,233	12,073	12,599	12,914	13,216	13,275	13,3[illegible]8	13,327	13,339	13,347
50	9,167	10,223	10,8[illegible]5	11,197	11,377	11,550	11,712	11,8[illegible]8	12,031	12,208	12,404
55	8,399	9,216	9,708	9,985	10,139	10,327	10,355	10,378	10,384	10,396	10,409
60	7,257	7,957	8,410	8,620	8,753	8,950	8,970	8,981	8,992	9,000	9,011
65	6,331	6,719	6,932	7,106	7,219	7,426	7,446	7,470	7,472	7,474	7,476
70	5,049	5,314	5,460	5,550	5,648	5,887	5,902	5,923	5,930	5,933	5,934
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,496
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,355
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,535
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,970
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,481

Gradi dall'81 % al 100 %

TABELLA N. 4

Età raggiunta dall'infortunato	Dopo anni di invalidità										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
15	13,683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	12,[illegible]	13,902	14,880	15,511	15,685	15,926	—	—	—	—	—
25	11,783	13,523	14,468	15,018	15,295	15,534	15,629	15,682	15,714	15,736	15,753
30	11,525	13,046	13,976	14,495	14,761	14,989	15,074	15,122	15,154	15,175	15,195
35	11,007	12,452	13,387	13,825	14,069	14,275	14,357	14,408	14,439	14,462	14,479
40	10,616	11,842	12,609	13,051	13,290	13,4[illegible]8	13,571	13,609	13,630	13,642	13,651
45	9,441	10,[illegible]82	11,487	11,988	12,318	12,655	12,724	12,760	12,782	12,794	12,801
50	8,691	9,693	10,296	10,634	10,829	11,056	11,221	11,377	11,536	11,707	11,894
55	7,939	8,708	9,174	9,453	9,628	9,882	9,918	9,944	9,952	9,964	9,977
60	6,826	7,481	7,909	8,125	8,282	8,560	8,588	8,602	8,614	8,624	8,633
65	5,909	6,265	6,450	6,647	6,792	7,096	7,123	7,142	7,148	7,151	7,153
70	4,657	4,884	5,017	5,119	5,258	5,622	5,643	5,650	5,655	5,658	5,659
75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,295
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,412
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,839
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,399

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % TABELLA N. 5

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	12,733	12,510	12,328	12,063	11,679	11,180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	12,236	12,144	11,929	11,708	11,368	10,908	10,396	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	12,040	11,915	11,864	11,594	11,303	10,886	10,310	9,564	—	—	—	—	—	—	—	—
35	11,575	11,471	11,376	11,325	10,974	10,623	10,110	9,422	8,735	—	—	—	—	—	—	—
40	—	11,157	11,088	10,974	10,908	10,474	10,036	9,406	8,581	7,577	—	—	—	—	—	—
45	—	—	10,002	9,929	9,830	9,736	9,227	8,731	8,293	7,161	6,132	—	—	—	—	—
50	—	—	—	9,288	9,189	9,028	8,770	8,444	7,778	6,998	6,039	4,990	—	—	—	—
55	—	—	—	—	8,552	8,441	8,246	7,932	7,456	6,790	5,935	4,939	3,924	—	—	—
60	—	—	—	—	—	7,447	7,318	7,093	6,748	6,231	5,531	4,681	3,745	2,915	—	—
65	—	—	—	—	—	—	6,568	6,416	6,162	5,569	4,688	4,504	3,683	2,897	2,204	—
70	—	—	—	—	—	—	—	5,073	4,923	4,670	4,310	3,806	3,190	2,568	1,995	1,522

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % TABELLA N. 6

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	12,439	12,220	12,042	11,783	11,408	10,920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	11,958	11,868	11,657	11,441	11,109	10,657	10,159	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	11,764	11,643	11,592	11,328	11,044	10,635	10,072	9,343	—	—	—	—	—	—	—	—
35	11,305	11,204	11,110	11,060	10,718	10,376	9,873	9,202	8,530	—	—	—	—	—	—	—
40	—	10,887	10,818	10,708	10,643	10,219	9,791	9,176	8,371	7,391	—	—	—	—	—	—
45	—	—	9,742	9,670	9,573	9.482	8.987	8,502	8.076	6.973	5,971	—	—	—	—	—
50	—	—	—	9,020	8,924	8,768	8,516	8,118	7,552	6,795	5,863	4,844	—	—	—	—
55	—	—	—	—	8,278	8,171	7,982	7,678	7,217	6,572	5,744	4,780	3,798	—	—	—
60	—	—	—	—	—	7,175	7,050	6,833	6,502	6,002	5,328	4,509	3,606	2,807	—	—
65	—	—	—	—	—	—	6,279	6,133	5,891	5,324	4,481	4,306	3,521	2,769	2,107	—
70	—	—	—	—	—	—	—	4,794	4,653	4,414	4,073	3,597	3,015	2,426	1,884	1,439

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 %. TABELLA N. 7

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	12,093	11,880	11,708	11,283	11,091	10,615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	11,628	11,540	11,336	11,125	10,801	10,362	9,876	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	11,436	11,318	11,269	11,012	10,736	10,328	9,791	9,081	—	—	—	—	—	—	—	—
35	10,986	10,888	10,797	10,748	10,416	10,082	9,594	8,941	8,288	—	—	—	—	—	—	—
40	—	10,573	10,507	10,399	10,337	9,925	9,509	8,911	8,129	7,177	—	—	—	—	—	—
45	—	—	9,448	9,378	9,285	9,197	8,715	8,245	7,832	6,761	5,789	—	—	—	—	—
50	—	—	—	8,728	8,635	8,483	8,240	7,855	7,307	6,573	5,673	4,685	—	—	—	—
55	—	—	—	—	7,991	7,887	7,705	7,412	6,967	6,344	5,543	4,613	3,665	—	—	—
60	—	—	—	—	—	6,901	6,782	6,572	6,253	5,772	5,124	4,336	3,468	3,699	—	—
65	—	—	—	—	—	—	6,003	5,864	5,631	5,089	4,284	4,115	3,365	2,646	2,013	—
70	—	—	—	—	—	—	—	4,543	4,408	4,181	3,859	3,407	2,856	2,298	1,785	1,362

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 % TABELLA N. 8

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
20	11,536	11,333	11,159	10,927	10,579	10,125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	11,095	11,012	10,816	10,615	10,305	9,836	9,422	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	10,910	10,797	10,750	10,505	10,241	9,861	9,339	8,661	—	—	—	—	—	—	—	—
35	10,475	10,382	10,295	10,248	9,930	9,612	9,146	8,523	7,899	—	—	—	—	—	—	—
40	—	10,072	10,009	9,907	9,847	9,454	9,057	8,487	7,741	6,834	—	—	—	—	—	—
45	—	—	8,981	8,918	8,829	8,745	8,287	7,839	7,446	6,428	5,503	—	—	—	—	—
50	—	—	—	8,276	8,188	8,043	7,813	7,448	6,927	6,232	5,377	4,440	—	—	—	—
55	—	—	—	—	7,554	7,455	7,283	7,005	6,585	5,995	5,238	4,359	3,462	—	—	—
60	—	—	—	—	—	6,492	6,379	6,183	5,883	5,430	4,819	4,078	3,261	2,537	—	—
65	—	—	—	—	—	—	5,602	5,472	5,255	4,749	3,997	3,839	3,140	2,469	1,877	—
70	—	—	—	—	—	—	—	4,189	4,065	3,856	3,558	3,141	2,633	2,120	1,646	1,256

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % TABELLA N. 9

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	15,696	15,415	15,129	14,688	14,088	13,298	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15,191	15,125	14,780	14,406	13,869	13,131	12,169	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,577	14,455	14,288	13,939	13,491	12,834	11,939	10,821	—	—	—	—	—	—	—
40	13,881	13,793	13,651	13,567	13,014	12,466	11,672	10,629	9,361	—	—	—	—	—	—
45	—	13,048	12,949	12,782	12,692	12,006	11,343	10,422	9,244	7,868	—	—	—	—	—
50	—	—	11,454	11,330	11,199	11,085	10,281	9,562	8,588	7,385	6,073	—	—	—	—
55	—	—	—	10,236	10,101	9,864	9,485	8,910	8,105	7,067	5,867	4,640	—	—	—
60	—	—	—	—	8,876	8,721	8,452	8,036	7,411	6,567	5,546	4,421	3,424	—	—
65	—	—	—	—	—	7,359	7,187	6,900	6,467	5,837	5,028	4,103	3,169	2,428	—
70	—	—	—	—	—	—	5,813	5,639	5,344	4,510	4,339	3,624	2,906	2,244	1,703

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % TABELLA N. 10

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	15,405	15,128	14,847	14,416	13,826	13,050	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	14,909	14,844	14,505	14,139	13,611	12,886	11,941	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,306	14,185	14,120	13,679	13,239	12,593	11,716	10,618	—	—	—	—	—	—	—
40	13,622	13,534	13,396	13,313	12,771	12,233	11,451	10,429	9,184	—	—	—	—	—	—
45	—	12,801	12,704	12,520	12,452	11,778	11,128	10,224	9,067	7,721	—	—	—	—	—
50	—	—	11,237	11,115	10,985	10,874	10,085	9,381	8,423	7,247	5,957	—	—	—	—
55	—	—	—	10,039	9,907	9,675	9,303	8,739	7,948	6,932	5,752	4,550	—	—	—
60	—	—	—	—	8,704	8,552	8,287	7,880	7,267	6,442	5,438	4,334	3,357	—	—
65	—	—	—	—	—	7,213	7,044	6,764	6,339	5,721	4,929	4,021	3,107	2,390	—
70	—	—	—	—	—	—	5,694	5,526	5,236	4,419	4,251	3,551	2,846	2,198	1,669

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 % TABELLA N. 11

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	15,028	14,758	14,484	14,061	13,485	12,728	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	14,544	14,480	14,149	13,791	13,276	12,568	11,646	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,954	13,837	13,774	13,343	12,913	12,283	11,426	10,354	—	—	—	—	—	—	—
40	13,286	13,201	13,065	12,983	12,455	11,930	11,168	10,169	8,954	—	—	—	—	—	—
45	—	12,484	12,389	12,210	12,143	11,486	10,852	9,969	8,841	7,528	—	—	—	—	—
50	—	—	10,954	10,836	10,709	10,600	9,831	9,143	8,210	7,063	5,805	—	—	—	—
55	—	—	—	9,786	9,656	9,430	9,067	8,517	7,746	6,756	5,605	4,434	—	—	—
60	—	—	—	—	8,482	8,333	8,074	7,678	7,080	6,276	5,297	4,222	3,270	—	—
65	—	—	—	—	—	7,027	6,862	6,588	6,175	5,573	4,800	3,916	3,026	2,327	—
70	—	—	—	—	—	—	5,544	5,379	5,097	4,302	4,138	3,456	2,771	2,140	1,625

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 % TABELLA N. 12

Età dell'infortunato	Età della moglie														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	14,400	14,141	13,878	13,472	12,919	12,193	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	13,935	13,874	13,556	13,213	12,718	12,039	11,155	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,370	13,258	13,198	12,784	12,371	11,767	10,945	9,917	—	—	—	—	—	—	—
40	12,728	12,646	12,516	12,439	11,931	11,427	10,696	9,739	8,574	—	—	—	—	—	—
45	—	11,956	11,866	11,693	11,630	10,999	10,390	9,545	8,463	7,205	—	—	—	—	—
50	—	—	10,443	10,374	10,252	10,148	9,411	8,752	7,857	6,759	5,555	—	—	—	—
55	—	—	—	9,365	9,240	9,024	8,677	8,149	7,411	6,463	5,362	4,241	—	—	—
60	—	—	—	—	8,111	7,969	7,722	7,342	6,771	6,001	5,065	4,036	3,126	—	—
65	—	—	—	—	—	6,715	6,558	6,296	5,901	5,325	4,587	3,742	2,890	2,223	—
70	—	—	—	—	—	—	5,293	5,135	4,866	4,107	3,951	3,300	2,644	2,042	1,550

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie

Antidurata dieci e più – Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % TABELLA N. 13

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	15,251	15,183	14,525	13,985	13,239	12,269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,585	14,518	14,065	13,612	12,949	12,046	10,916	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,881	13,738	13,654	13,007	12,546	11,745	10,697	9,419	—	—	—	—	—	—	—	—
45	13,128	13,028	12,840	12,770	12,071	11,397	10,477	9,283	7,901	—	—	—	—	—	—	—
50	—	12,234	12,102	11,886	11,838	10,970	10,203	9,155	7,867	6,457	—	—	—	—	—	—
55	—	—	10,299	10,161	10,020	9,936	8,946	8,151	7,109	5,897	4,664	—	—	—	—	—
60	—	—	—	8,904	8,748	8,475	8,060	7,432	6,588	5,561	4,432	3,432	—	—	—	—
65	—	—	—	—	7,385	7,212	6,925	6,491	5,857	5,045	4,116	3,180	2,446	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,838	5,663	5,367	4,947	4,357	3,640	2,918	2,383	1,710	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,392	4,219	3,925	3,554	3,044	2,503	1,979	1,530	1,183	—
80	—	—	—	—	—	—	—	3,233	3,063	2,752	2,463	2,075	1,679	1,327	1,043	0,820
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,388	2,220	1,982	1,703	1,409	1,134	0,906	0,723
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,796	1,628	1,425	1,200	0,982	0,796	0,645
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,273	1,133	0,972	0,811	0,666	0,546
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,885	0,773	0,657	0,548	0,451

Antidurata dieci e più – Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % TABELLA N. 14

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	14,995	14,652	14,281	13,749	13,016	12,061	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,339	14,273	13,828	13,382	12,730	11,842	10,731	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,645	13,504	13,421	12,874	12,331	11,544	10,513	9,257	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,903	12,806	12,621	12,551	11,865	11,211	10,297	9,126	7,765	—	—	—	—	—	—	—
50	—	12,025	11,895	11,682	11,635	10,782	10,028	8,997	7,731	6,344	—	—	—	—	—	—
55	—	—	10,110	9,976	9,837	9,754	8,782	8,002	6,978	5,788	4,577	—	—	—	—	—
60	—	—	—	8,749	8,596	8,327	7,920	7,303	6,472	5,464	4,354	3,371	—	—	—	—
65	—	—	—	—	7,248	7,079	6,796	6,370	5,748	4,952	4,040	3,120	2,401	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,733	5,561	5,271	4,857	4,278	3,575	2,864	2,340	1,680	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,311	4,141	3,852	3,488	2,987	2,455	1,942	1,502	1,161	—
80	—	—	—	—	—	—	—	3,170	3,005	2,700	2,416	2,035	1,647	1,301	1,022	0,804
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,340	2,176	1,942	1,669	1,380	1,111	0,888	0,709
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,746	1,585	1,388	1,169	0,956	0,775	0,627
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,244	1,108	0,951	0,792	0,651	0,534
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,863	0,755	0,641	0,535	0,440

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e la di lui moglie

Antidurata dieci e più - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 % — TABELLA N. 15

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	14,646	14,311	13,949	13,428	12,711	11,778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,005	13,941	13,505	13,070	12,432	11,564	10,478	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,327	13,190	13,109	12,574	12,044	11,274	10,266	9,039	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,595	12,499	12,319	12,257	11,586	10,942	10,040	8,906	7,577	—	—	—	—	—	—	—
50	—	11,744	11,616	11,409	11,360	10,527	9,789	8,783	7,548	6,195	—	—	—	—	—	—
55	—	—	9,879	9,747	9,612	9,531	8,580	7,818	6,817	5,654	4,472	—	—	—	—	—
60	—	—	—	8,535	8,389	8,126	7,729	7,126	6,316	5,332	4,248	3,289	—	—	—	—
65	—	—	—	—	7,077	6,910	6,635	6,218	5,611	4,833	3,943	3,046	2,343	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,589	5,423	5,139	4,737	4,171	3,485	2,793	2,282	1,637	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,200	4,035	3,753	3,398	2,910	2,392	1,891	1,463	1,131	—
80	—	—	—	—	—	—	—	3,088	2,926	2,629	2,352	1,981	1,604	1,267	0,995	0,783
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,275	2,114	1,887	1,622	1,341	1,080	0,863	0,689
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,698	1,539	1,347	1,134	0,929	0,752	0,609
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,205	1,072	0,920	0,767	0,630	0,517
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,833	0,728	0,619	0,516	0,429

Antidurata dieci e più - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 % — TABELLA N. 16

Età dell'infortunato	Età della moglie															
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	14,056	13,734	13,383	12,884	12,196	11,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,440	13,378	12,960	12,541	11,928	11,094	10,051	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	12,788	12,656	12,579	12,064	11,554	10,815	9,847	8,669	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,084	11,992	11,819	11,754	11,110	10,497	9,639	8,542	7,266	—	—	—	—	—	—	—
50	—	11,260	11,133	10,934	10,894	10,094	9,386	8,421	7,234	5,933	—	—	—	—	—	—
55	—	—	9,470	9,344	9,214	9,136	8,225	7,494	6,534	5,418	4,285	—	—	—	—	—
60	—	—	—	8,179	8,036	7,785	7,404	6,826	6,049	5,106	4,068	3,149	—	—	—	—
65	—	—	—	—	6,767	6,608	6,344	5,947	5,365	4,621	3,769	2,912	2,240	—	—	—
70	—	—	—	—	—	5,330	5,171	4,900	4,515	3,976	3,323	2,662	2,174	1,560	—	—
75	—	—	—	—	—	—	4,012	3,853	3,585	3,246	2,780	2,284	1,806	1,397	1,080	—
80	—	—	—	—	—	—	—	2,943	2,789	2,506	2,242	1,888	1,528	1,208	0,949	0,746
85	—	—	—	—	—	—	—	—	2,164	2,012	1,796	1,543	1,276	1,027	0,821	0,655
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,610	1,460	1,277	1,076	0,881	0,713	0,578
95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,138	1,013	0,870	0,725	0,596	0,490
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,783	0,684	0,581	0,486	0,403

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % — TABELLA N. 17

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	7,350	7,881	7,844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	7,318	7,861	7,822	7,565	7,246	6,889	6,500	6,084	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,265	7,825	7,769	7,536	7,222	6,859	6,483	6,070	5,632	5,165	4,670	4,147	3,591	—	—	—	—	—
35	7,191	7,732	7,711	7,469	7,163	6,819	6,439	6,033	5,600	5,140	4,649	4,130	3,577	2,992	2,363	1,752	1,246	0,831
40	7,081	7,583	7,609	7,374	7,079	6,744	6,369	5,992	5,556	5,105	4,621	4,111	3,564	2,979	2,354	1,745	1,243	0,831
45	6,920	7,415	7,455	7,203	6,924	6,606	6,257	5,878	5,471	5,033	4,564	4,064	3,527	2,953	2,338	1,735	1,236	0,829
50	6,705	7,242	7,257	7,064	6,803	6,503	6,169	5,803	5,407	4,979	4,516	4,023	3,494	2,923	2,307	1,715	1,217	0,828
55	6,435	6,974	7,013	6,849	6,619	6,347	6,028	5,695	5,316	4,904	4,456	3,975	3,451	2,887	2,274	1,677	1,198	0,828
60	5,988	6,522	6,596	6,476	6,291	6,062	5,793	5,486	5,141	4,759	4,334	3,869	3,357	2,798	2,187	1,597	1,146	0,827
65	5,362	5,880	5,990	5,916	5,810	5,650	5,421	5,164	4,858	4,522	4,138	3,706	3,221	2,683	2,079	1,500	1,085	0,826
70	4,485	4,941	5,065	5,049	4,989	4,894	4,763	4,597	4,371	4,144	3,845	3,463	3,012	2,489	1,898	1,332	0,976	0,825

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % — Tabella N. 18

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	7,176	7,697	7,661	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	7,148	7,680	7,639	7,392	7,078	6,730	6,350	5,944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,097	7,643	7,588	7,362	7,054	6,709	6,333	5,929	5,501	5,045	4,561	4,051	3,507	—	—	—	—	—
35	7,022	7,549	7,530	7,293	6,992	6,657	6,287	5,891	5,468	5,017	4,539	4,032	3,494	2,920	2,309	1,712	1,218	0,812
40	6,907	7,398	7,421	7,193	6,904	6,578	6,213	5,845	5,416	4,979	4,507	4,008	3,476	2,906	2,295	1,701	1,212	0,810
45	6,739	7,220	7,259	7,013	6,741	6,433	6,093	5,723	5,326	4,900	4,443	3,958	3,434	2,876	2,277	1,689	1,203	0,807
50	6,510	7,031	7,047	6,858	6,605	6,315	5,989	5,634	5,248	4,832	4,383	3,906	3,391	2,837	2,241	1,666	1,182	0,804
55	6,278	6,750	6,787	6,629	6,407	6,143	5,814	5,511	5,145	4,745	4,313	3,846	3,339	2,793	2,200	1,622	1,159	0,801
60	5,768	6,282	6,353	6,238	6,060	5,839	5,579	5,285	4,952	4,583	4,175	3,726	3,294	2,693	2,109	1,539	1,104	0,797
65	5,124	5,621	5,727	5,656	5,553	5,401	5,182	4,935	4,643	4,322	3,956	3,543	3,078	2,564	1,987	1,433	1,036	0,789
70	4,258	4,670	4,768	4,772	4,715	4,624	4,501	4,344	4,130	3,915	3,635	3,272	2,845	2,351	1,798	1,261	0,924	0,781

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 % — TABELLA N. 19

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	6,974	7,479	7,444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,947	7,465	7,424	7,184	6,880	6,541	6,171	5,776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,897	7,428	7,375	7,153	6,854	6,520	6,154	5,761	5,345	4,901	4,432	3,936	3,409	—	—	—	—	—
35	6,820	7,334	7,315	7,085	6,794	6,467	6,107	5,722	5,310	4,874	4,409	3,916	3,392	2,837	2,241	1,662	1,182	0,788
40	6,707	7,183	7,205	6,984	6,704	6,387	6,031	5,674	5,261	4,833	4,376	3,892	3,374	2,820	2,228	1,651	1,176	0,786
45	6,534	7,001	7,035	6,799	6,537	6,237	5,907	5,549	5,164	4,750	4,307	3,836	3,329	2,788	2,207	1,637	1,166	0,782
50	6,298	6,801	6,816	6,634	6,389	6,108	5,794	5,449	5,076	4,674	4,240	3,778	3,280	2,744	2,166	1,611	1,143	0,777
55	6,010	6,514	6,550	6,398	6,182	5,928	5,639	5,318	4,965	4,578	4,162	3,711	3,223	2,694	2,121	1,565	1,118	0,773
60	5,546	6,042	6,110	6,000	5,828	5,615	5,366	5,082	4,762	4,407	4,014	3,582	3,109	2,589	2,027	1,479	1,062	0,767
65	4,900	5,373	5,475	5,406	5,309	5,162	4,954	4,718	4,438	4,133	3,782	3,386	2,941	2,450	1,899	1,370	0,990	0,755
70	4,015	4,423	4,534	4,521	4,466	4,382	4,265	4,116	3,913	3,710	3,443	3,100	2,697	2,226	1,701	1,194	0,876	0,740

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 % — TABELLA N. 20

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	6,647	7,130	7,095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,625	7,118	7,082	6,850	6,560	6,237	5,884	5,508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,576	7,081	7,031	6,821	6,534	6,215	5,866	5,492	5,095	4,671	4,224	3,752	3,248	—	—	—	—	—
35	6,499	6,989	6,971	6,751	6,474	6,162	5,819	5,452	5,059	4,645	4,201	3,730	3,233	2,702	2,134	1,583	1,126	0,751
40	6,385	6,839	6,861	6,649	6,383	6,080	5,742	5,403	5,008	4,600	4,165	3,704	3,212	2,685	2,121	1,572	1,120	0,749
45	6,210	6,653	6,690	6,463	6,213	5,928	5,614	5,274	4,907	4,514	4,094	3,645	3,163	2,648	2,098	1,556	1,109	0,744
50	5,969	6,447	6,461	6,289	6,056	5,789	5,491	5,165	4,811	4,430	4,018	3,581	3,108	2,600	2,053	1,526	1,083	0,737
55	5,680	6,157	6,190	6,046	5,843	5,602	5,330	5,025	4,691	4,327	3,932	3,506	3,043	2,546	2,003	1,478	1,056	0,730
60	5,226	5,682	5,747	5,641	5,481	5,281	5,046	4,780	4,376	4,144	3,776	3,367	2,924	2,436	1,904	1,389	0,997	0,720
65	4,571	5,013	5,108	5,044	4,954	4,817	4,622	4,402	4,140	3,855	3,528	3,158	2,743	2,285	1,772	1,278	0,924	0,704
70	3,702	4,079	4,181	4,169	4,119	4,040	3,932	3,795	3,608	3,420	3,173	2,857	2,486	2,053	1,569	1,101	0,807	0,682

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dall' 11 % al 40 % — TABELLA N. 21

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne: 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	9,133	8,647	8,128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	9,071	8,597	8,087	7,543	6,965	6,351	5,701	5,010	—	—	—	—	—
35	8,980	8,515	8,015	7,480	6,910	6,302	5,660	4,979	4,260	3,481	2,684	1,840	0,947
40	8,844	8,382	7,916	7,396	6,840	6,249	5,616	4,946	4,235	3,465	2,674	1,835	0,945
45	8,697	8,269	7,801	7,297	6,757	6,179	5,562	4,903	4,204	3,448	2,663	1,829	0,943
50	8,467	8,067	7,628	7,151	6,634	6,079	5,482	4,845	4,162	3,412	2,641	1,818	0,939
55	8,173	7,816	7,415	6,975	6,491	5,967	5,397	4,781	4,115	3,383	2,626	1,811	0,937
60	7,691	7,397	7,059	6,677	6,250	5,775	5,249	4,669	4,037	3,328	2,590	1,795	0,930
65	6,881	6,679	6,434	6,143	5,805	5,411	4,960	4,451	3,880	3,215	2,521	1,757	0,919
70	5,823	5,725	5,200	5,401	5,214	4,952	4,577	4,131	3,611	3,022	2,400	1,694	0,897

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % — TABELLA N. 22

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne: 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	8,962	8,486	7,976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,901	8,436	7,936	7,402	6,834	6,233	5,593	4,915	—	—	—	—	—
35	8,813	8,355	7,866	7,339	6,780	6,184	5,554	4,885	4,180	3,414	2,632	1,805	0,929
40	8,679	8,250	7,768	7,258	6,712	6,132	5,511	4,852	4,156	3,398	2,622	1,800	0,927
45	8,535	8,114	7,655	7,160	6,631	6,062	5,458	4,811	4,124	3,381	2,611	1,794	0,925
50	8,308	7,917	7,486	7,017	6,509	5,965	5,379	4,754	4,083	3,347	2,590	1,783	0,921
55	8,018	7,668	7,275	6,844	6,369	5,853	5,294	4,690	4,038	3,318	2,575	1,776	0,919
60	7,540	7,253	6,921	6,547	6,128	5,662	5,145	4,580	3,962	3,262	2,541	1,761	0,912
65	6,745	6,547	6,306	6,023	5,690	5,302	4,861	4,362	3,804	3,151	2,471	1,722	0,901
70	5,705	5,609	5,480	5,292	5,108	4,852	4,484	4,048	3,537	2,961	2,352	1,659	0,879

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dal 61% all'80% — TABELLA N. 23

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne: 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	8,737	8,274	7,776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,678	8,225	7,737	7,216	6,662	6,076	5,454	4,793	—	—	—	—	—
35	8,592	8,146	7,667	7,155	6,610	6,029	5,414	4,762	4,075	3,329	2,566	1,759	0,905
40	8,461	8,043	7,573	7,075	6,543	5,977	5,371	4,730	4,051	3,314	2,556	1,754	0,903
45	8,322	7,911	7,462	6,980	6,464	5,910	5,320	4,689	4,020	3,296	2,545	1,748	0,901
50	8,096	7,716	7,296	6,838	6,343	5,813	5,241	4,633	3,980	3,261	2,524	1,737	0,897
55	7,815	7,472	7,090	6,669	6,205	5,703	5,160	4,570	3,932	3,233	2,508	1,729	0,895
60	7,347	7,067	6,744	6,379	5,971	5,516	5,013	4,461	3,859	3,178	2,474	1,715	0,888
65	6,570	6,377	6,142	5,865	5,542	5,166	4,734	4,249	3,706	3,068	2,406	1,678	0,877
70	5,552	5,459	5,335	5,151	4,973	4,723	4,364	3,911	3,444	2,881	2,289	1,616	0,855

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dall' 81 % al 100 % — TABELLA N. 24

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne: 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	8,367	7,923	7,445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,310	7,876	7,409	6,909	6,380	5,816	5,222	4,587	—	—	—	—	—
35	8,228	7,800	7,341	6,850	6,329	5,771	5,183	4,558	3,900	3,185	2,455	1,683	0,865
40	8,101	7,759	7,251	6,774	6,264	5,723	5,142	4,528	3,878	3,171	2,446	1,679	0,864
45	7,965	7,571	7,143	6,681	6,186	5,655	5,091	4,487	3,847	3,154	2,435	1,673	0,862
50	7,748	7,383	6,980	6,543	6,069	5,561	5,015	4,432	3,808	3,119	2,414	1,662	0,858
55	7,475	7,148	6,781	6,379	5,936	5,456	4,935	4,372	3,762	3,091	2,399	1,655	0,856
60	7,025	6,757	6,447	6,097	5,708	5,274	4,792	4,263	3,688	3,038	2,365	1,640	0,849
65	6,2[illegible]	6,093	5,869	5,604	5,294	4,934	4,522	4,059	3,540	2,931	2,290	1,603	0,838
70	5,302	5,213	5,094	4,918	4,747	4,508	4,167	3,761	3,289	2,751	2,185	1,542	0,816

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo

Antidurata dieci e più - Gradi dall'11 % al 40 % TABELLA N. 25

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	6,388	5,733	5,037	—	—	—	—	—
35	6,341	5,695	5,009	4,280	3,497	2,695	1,846	0,949
40	6,287	5,650	4,976	4,251	3,480	2,684	1,841	0,948
45	6,213	5,591	4,929	4,223	3,456	2,671	1,832	0,946
50	6,116	5,516	4,872	4,183	3,430	2,654	1,825	0,942
55	5,988	5,418	4,798	4,132	3,392	2,631	1,815	0,939
60	5,784	5,257	4,678	4,051	3,329	2,591	1,796	0,931
65	5,428	4,977	4,466	3,893	3,225	2,529	1,762	0,921
70	4,849	4,504	4,098	3,625	3,034	2,409	1,700	0,900
75	4,057	3,834	3,554	3,158	2,728	2,211	1,586	0,860
80	3,274	3,125	2,943	2,715	2,365	1,965	1,455	0,809

Antidurata dieci e più - Gradi dal 41 % al 60 % TABELLA N. 26

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	6,279	5,634	4,950	—	—	—	—	—
35	6,234	5,597	4,922	4,207	3,437	2,648	1,814	0,932
40	6,177	5,553	4,888	4,177	3,419	2,636	1,808	0,931
45	6,105	5,494	4,844	4,150	3,398	2,626	1,803	0,929
50	6,011	5,419	4,787	4,110	3,370	2,607	1,793	0,925
55	5,878	5,317	4,709	4,056	3,330	2,583	1,781	0,923
60	5,682	5,166	4,596	3,975	3,271	2,546	1,762	0,914
65	5,328	4,884	4,382	3,821	3,165	2,481	1,729	0,904
70	4,761	4,424	4,025	3,560	2,980	2,366	1,670	0,883
75	3,981	3,763	3,487	3,100	2,678	2,169	1,557	0,844
80	3,211	3,064	2,886	2,664	2,319	1,927	1,427	0,793

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 18° anno di età di quest'ultimo

Antidurata dieci e più - Gradi dal 61 % all'80 % TABELLA N. 27

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	6,132	5,500	4,833	—	—	—	—	—
35	6,084	5,463	4,805	4,105	3,355	2,585	1,770	0,910
40	6,030	5,420	4,771	4,079	3,339	2,575	1,765	0,909
45	5,982	5,364	4,728	4,050	3,319	2,565	1,760	0,907
50	5,866	5,290	4,672	4,010	3,290	2,544	1,749	0,903
55	5,742	5,195	4,600	3,961	3,253	2,522	1,739	0,900
60	5,543	5,040	4,483	3,877	3,190	2,483	1,718	0,892
65	5,197	4,766	4,274	3,727	3,087	2,420	1,687	0,882
70	4,643	4,312	3,924	3,470	2,904	2,307	1,628	0,861
75	3,879	3,666	3,397	3,021	2,609	2,112	1,449	0,822
80	3,126	2,982	2,809	2,591	2,257	1,875	1,388	0,773

Antidurata dieci e più - Gradi dall'81 % al 100 % TABELLA N. 28

Età dell'infortunato	Età del figlio minorenne							
	10	11	12	13	14	15	16	17
30	5,907	5,274	4,633	—	—	—	—	—
35	5,835	5,238	4,608	3,936	3,216	2,477	1,697	0,872
40	5,781	5,195	4,574	3,910	3,201	2,468	1,692	0,871
45	5,712	5,142	4,533	3,882	3,181	2,458	1,687	0,869
50	5,622	5,069	4,478	3,844	3,152	2,438	1,676	0,865
55	5,502	4,977	4,408	3,795	3,115	2,416	1,666	0,862
60	5,309	4,826	4,293	3,714	3,055	2,378	1,647	0,854
65	4,972	4,557	4,090	3,565	2,953	2,316	1,614	0,843
70	4,427	4,112	3,740	3,290	2,769	2,198	1,552	0,820
75	3,706	3,501	3,244	2,885	2,491	2,018	1,449	0,785
80	2,880	2,843	2,679	2,471	2,151	1,788	1,324	0,737

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % — TABELLA N 29

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	9,343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	9,064	12,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,773	11,623	11,653	—	—	—	—	—	—	—	—
35	8,078	11,146	11,164	11,009	—	—	—	—	—	—	—
40	7,973	10,574	10,613	10,450	10,334	—	—	—	—	—	—
45	7,404	9,820	9,832	9,735	9,605	9,562	—	—	—	—	—
50	6,881	9,122	9,169	9,059	9,001	8,890	8,850	—	—	—	—
55	6,281	8,319	8,369	8,277	8,197	8,164	8,116	8,027	—	—	—
60	5,594	7,396	7,449	7,373	7,307	7,284	7,254	7,191	7,095	—	—
65	4,838	6,376	6,429	6,371	6,318	6,302	6,284	6,243	6,201	6,078	—
70	4,583	5,214	5,253	5,222	5,193	5,182	5,172	5,147	5,108	5,048	4,932

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % — TABELLA N. 30

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	9,125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	8,856	11,735	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,571	11,358	11,386	—	—	—	—	—	—	—	—
35	7,889	10,886	10,903	10,752	—	—	—	—	—	—	—
40	7,824	10,317	10,354	10,196	10,083	—	—	—	—	—	—
45	7,210	9,564	9,606	9,481	9,354	9,312	—	—	—	—	—
50	6,681	8,858	8,904	8,797	8,741	8,632	8,593	—	—	—	—
55	6,079	8,053	8,102	8,012	7,934	7,902	7,857	7,771	—	—	—
60	5,389	7,126	7,177	7,103	7,040	7,017	6,988	6,929	6,835	—	—
65	4,625	6,096	6,146	6,091	6,040	6,025	6,007	5,968	5,928	5,811	—
70	4,332	4,927	4,964	4,935	4,909	4,899	4,888	4,864	4,827	4,771	4,661

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile

Antidurata zero - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 % — TABELLA N. 31

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	8,870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	8,610	11,411	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,331	11,041	11,069	—	—	—	—	—	—	—	—
35	7,664	10,579	10,596	10,449	—	—	—	—	—	—	—
40	7,553	10,020	10,056	9,902	9,792	—	—	—	—	—	—
45	6,992	9,276	9,316	9,196	9,073	9,031	—	—	—	—	—
50	6,464	8,571	8,616	8,511	8,458	8,352	8,315	—	—	—	—
55	5,867	7,773	7,820	7,734	7,659	7,628	7,583	7,501	—	—	—
60	5,183	6,854	6,902	6,832	6,771	6,749	6,721	6,664	6,574	—	—
65	4,421	5,829	5,877	5,823	5,775	5,761	5,744	5,707	5,668	5,556	—
70	4,104	4,669	4,704	4,676	4,651	4,641	4,631	4,609	4,573	4,520	4,416

Antidurata zero - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 % — TABELLA N 32

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile										
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
20	8,467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	8,213	10,889	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,945	10,532	10,560	—	—	—	—	—	—	—	—
35	7,305	10,086	10,103	9,962	—	—	—	—	—	—	—
40	7,193	9,545	9,599	9,433	9,328	—	—	—	—	—	—
45	6,647	8,820	8,859	8,744	8,626	8,588	—	—	—	—	—
50	6,128	8,127	8,169	8,071	8,019	7,920	7,884	—	—	—	—
55	5,540	7,340	7,384	7,303	7,232	7,203	7,161	7,082	—	—	—
60	4,875	6,447	6,494	6,427	6,370	6,350	6,322	6,269	6,185	—	—
65	4,125	5,439	5,484	5,434	5,388	5,375	5,359	5,325	5,288	5,185	—
70	3,784	4,306	4,338	4,311	4,289	4,280	4,271	4,250	4,218	4,169	4,072

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 % TABELLA N. 33

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	15,372	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	14,798	14,834	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,154	14,177	13,980	—	—	—	—	—	—	—
40	12,627	13,417	13,210	13,064	—	—	—	—	—	—
45	12,507	12,560	12,396	12,229	12,173	—	—	—	—	—
50	11,440	11,498	11,359	11,240	11,144	11,094	—	—	—	—
55	10,298	10,359	10,242	10,143	10,102	9,992	9,931	—	—	—
60	8,990	9,053	8,960	8,880	8,850	8,813	8,738	8,619	—	—
65	7,511	7,572	7,502	7,440	7,421	7,398	7,350	7,274	7,154	—
70	5,982	6,036	5,989	5,942	5,930	5,919	5,888	5,843	5,774	5,638

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 % TABELLA N. 34

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	15,086	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	14,522	14,558	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,891	13,912	13,719	—	—	—	—	—	—	—
40	12,390	13,166	12,963	12,819	—	—	—	—	—	—
45	12,271	12,322	12,161	11,997	11,942	—	—	—	—	—
50	11,222	11,281	11,143	11,026	10,932	10,883	—	—	—	—
55	10,099	10,159	10,045	9,948	9,908	9,799	9,740	—	—	—
60	8,815	8,877	8,786	8,707	8,679	8,642	8,569	8,452	—	—
65	7,363	7,422	7,354	7,293	7,274	7,252	7,204	7,131	7,013	—
70	5,862	5,915	5,869	5,822	5,811	5,799	5,769	5,725	5,656	5,525

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 % TABELLA N. 35

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	14,717	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	14,166	14,201	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,550	13,570	13,382	—	—	—	—	—	—	—
40	12,084	12,841	12,642	12,502	—	—	—	—	—	—
45	11,966	12,017	11,860	11,699	11,646	—	—	—	—	—
50	10,941	10,996	10,862	10,749	10,657	10,610	—	—	—	—
55	9,843	9,903	9,791	9,696	9,657	9,551	9,493	—	—	—
60	8,590	8,650	8,561	8,484	8,456	8,422	8,349	8,235	—	—
65	7,172	7,229	7,163	7,104	7,086	7,064	7,018	6,946	6,831	—
70	5,706	5,758	5,713	5,668	5,657	5,645	5,616	5,573	5,507	5,378

Antidurata cinque - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 % TABELLA N. 36

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
25	14,102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	13,573	13,607	—	—	—	—	—	—	—	—
35	12,983	13,003	12,821	—	—	—	—	—	—	—
40	11,575	12,301	12,110	11,976	—	—	—	—	—	—
45	11,459	11,508	11,358	11,204	11,152	—	—	—	—	—
50	10,474	10,527	10,399	10,290	10,202	10,156	—	—	—	—
55	9,420	9,477	9,370	9,279	9,241	9,141	9,085	—	—	—
60	8,216	8,273	8,187	8,114	8,087	8,053	7,985	7,875	—	—
65	6,855	6,909	6,846	6,789	6,772	6,750	6,707	6,638	6,529	—
70	5,448	5,497	5,454	5,412	5,401	5,391	5,362	5,321	5,258	5,134

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile

Antidurata dieci e più - Gradi di inabilità dall'11 % al 40 %

TABELLA N. 37

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	14,970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,264	14,066	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,495	13,287	13,140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,566	12,435	12,267	12,210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	11,586	11,445	11,332	11,229	11,177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	10,396	10,279	10,180	10,138	10,028	9,966	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	9,068	8,974	8,894	8,865	8,828	8,775	8,633	—	—	—	—	—	—	—	—
65	7,599	7,529	7.467	7,448	7,424	7,376	7,300	7,181	—	—	—	—	—	—	—
70	6,074	6,026	5,979	5,967	5,955	5,925	5,879	5,809	5,673	—	—	—	—	—	—
75	4,634	4,603	4,571	4,563	4,557	4,539	4,511	4,472	4,393	4,259	—	—	—	—	—
80	3,477	3,458	3,435	3,430	3,427	3,417	3,402	3,379	3,332	3,255	3,105	—	—	—	—
85	—	2,628	2,613	2,606	2,607	2,601	2,590	2,578	2,551	2,505	2,408	2,279	—	—	—
90	—	—	2,052	2,050	2,049	2,045	2,039	2,031	2,013	1,984	1,920	1,835	1,690	—	—
95	—	—	—	1,542	1,541	1,539	1,535	1,530	1,519	1,503	1,463	1,408	1,313	1,190	—
100	—	—	—	—	1,137	1,135	1,133	1,130	1,124	1,115	1,091	1,059	1,000	0,921	0,817

Antidurata dieci e più - Gradi di inabilità dal 41 % al 60 %

TABELLA N. 38

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	14,718	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	14,025	13,829	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	13,265	13,060	12,916	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,384	12,223	12,057	12,002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	11,388	11,249	11,131	11,036	10,986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	10,206	10,091	9,993	9,953	9,844	9,785	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	8,910	8,817	8,738	8,711	8,673	8,621	8,482	—	—	—	—	—	—	—	—
65	7,458	7,389	7,328	7,309	7,287	7,240	7,165	7,047	—	—	—	—	—	—	—
70	5,965	5,918	5,873	5,860	5,848	5,819	5,774	5,705	5,571	—	—	—	—	—	—
75	4,547	4,517	4,485	4,477	4,472	4,454	4,428	4,389	4,312	4,180	—	—	—	—	—
80	3,410	3,391	3,369	3,364	3,361	3,351	3,335	3,313	3,268	3,192	3,045	—	—	—	—
85	—	2,575	2,560	2,554	2,552	2,549	2,538	2,527	2,499	2,454	2,360	2,233	—	—	—
90	—	—	1,999	1,997	1,996	1,992	1,985	1,977	1,960	1,932	1,870	1,787	1,645	—	—
95	—	—	—	1,507	1,506	1,505	1,501	1,496	1,485	1,468	1,429	1,376	1,283	1,163	—
100	—	—	—	—	1,109	1,107	1,105	1,102	1,097	1,088	1,064	1,033	0,976	0,899	0,797

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio inabile

Antidurata dieci e più - Gradi di inabilità dal 61 % all'80 % — TABELLA N. 39

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	14,377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,697	13,506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	12,954	12,755	12,614	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	12,094	11,936	11,774	11,720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	11,118	10,983	10,868	10,775	10,726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	9,973	9,860	9,765	9,725	9,618	9,560	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	8,695	8,605	8,528	8,501	8,465	8,414	8,277	—	—	—	—	—	—	—	—
65	7,278	7,210	7,151	7,133	7,110	7,064	6,991	6,877	—	—	—	—	—	—	—
70	5,816	5,770	5,726	5,713	5,702	5,674	5,630	5,562	5,432	—	—	—	—	—	—
75	4,431	4,401	4,370	4,363	4,357	4,340	4,315	4,276	4,201	4,072	—	—	—	—	—
80	3,319	3,301	3,279	3,274	3,271	3,262	3,246	3,225	3,181	3,108	2,963	—	—	—	—
85	—	2,503	2,489	2,482	2,480	2,477	2,467	2,455	2,429	2,385	2,288	2,170	—	—	—
90	—	—	1,940	1,938	1,937	1,933	1,927	1,919	1,903	1,876	1,815	1,734	1,597	—	—
95	—	—	—	1,460	1,459	1,457	1,454	1,449	1,438	1,422	1,384	1,333	1,244	1,127	—
100	—	—	—	—	1,071	1,069	1,067	1,064	1,059	1,050	1,027	0,997	0,942	0,868	0,769

Antidurata dieci e più - Gradi di inabilità dall'81 % al 100 % — TABELLA N. 40

Età dell'infortunato	Età del figlio inabile														
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
30	13,798	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	13,144	12,961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	12,430	12,238	12,103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	11,601	11,450	11,294	11,242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	10,661	10,532	10,421	10,333	10,286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	9,560	9,452	9,360	9,322	9,220	9,164	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	8,331	8,244	8,170	8,145	8,110	8,060	7,930	—	—	—	—	—	—	—	—
65	6,964	6,898	6,842	6,824	6,803	6,759	6,689	6,579	—	—	—	—	—	—	—
70	5,546	5,502	5,460	5,448	5,438	5,410	5,368	5,304	5,238	—	—	—	—	—	—
75	4,232	4,204	4,174	4,167	4,162	4,145	4,120	4,085	4,013	3,890	—	—	—	—	—
80	3,164	3,147	3,127	3,093	3,120	3,111	3,096	3,075	3,034	2,963	2,826	—	—	—	—
85	—	2,382	2,368	2,362	2,360	2,357	2,347	2,336	2,311	2,270	2,182	2,065	—	—	—
90	—	—	1,841	1,839	1,838	1,834	1,828	1,821	1,805	1,779	1,721	1,645	1,514	—	—
95	—	—	—	1,380	1,379	1,377	1,373	1,369	1,359	1,344	1,308	1,260	1,175	1,064	—
100	—	—	—	—	1,006	1,004	1,002	1,000	0,994	0,986	0,965	0,937	0,886	0,816	0,722

TABELLA N. 41

Valori capitali attuali della rendita annuale unitaria pagabile a rate mensili posticipate a favore dei superstiti

Età della vedova	Rendita vedovile	Età dell'orfano inabile	Rendita orfanile	Età dell'orfano minorenne	Rendita orfanile temporanea	Età dell'ascendente	Rendita a favore di ascendente
20	11,572	0	14,747	0	10,619	40	16,509
25	13,015	5	19,554	1	11,346	45	15,333
30	14,456	10	19,339	2	11,269	50	13,969
35	15,425	15	18,746	3	10,879	55	12,434
40	15,463	20	18,159	4	10,403	60	10,754
45	14,747	25	17,613	5	9,877	65	8,987
50	13,671	30	16,954	6	9,313	70	7,228
55	12,288	35	16,129	7	8,717	75	5,606
60	10,683	40	15,143	8	8,089	80	4,261
65	8,924	45	13,979	9	7,431	85	3,206
70	7,159	50	12,589	10	6,742	90	2,437
75	5,543	55	11,011	11	6,021	95	1,904
80	4,217	60	9,266	12	5,268	100	1,529
85	3,171	65	7,552	13	4,482	—	—
90	2,436	70	5,852	14	3,662	—	—
95	1,811	75	4,407	15	2,805	—	—
—	—	80	3,211	16	1,911	—	—
—	—	85	2,343	17	0,977	—	—
—	—	90	1,829	—	—	—	—
—	—	95	1,453	—	—	—	—

Visto, *il Ministro*: SULLO

(7447)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1960.

Concessione alla Società per azioni Massaro - Costruzioni ed esercizio stazioni automobilistiche, con sede in Roma, a costruire una autostazione in Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista l'istanza 4 marzo 1947, presentata dall'ingegnere Emanuele Massaro per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una stazione per autolinee in Roma con utilizzazione dell'area demaniale ora occupata dalla Caserma ex Ferdinando di Savoia;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1954, n. 4039, col quale:

a) è stata riconosciuta la pubblica utilità della costruzione di una stazione per autolinee in Roma;

b) salve, per la disponibilità dell'area prescelta le definitive decisioni del Demanio e salvi, per ogni altra parte della progettata costruzione che non avesse destinazione esclusiva e speciale ai servizi di stazione per autolinee, i provvedimenti di approvazione e di assenso delle altre competenti autorità, è stato approvato in linea tecnica come di massima, subordinatamente ai suggerimenti, avvertenze e prescrizioni contenuti nel voto 17 novembre 1949, n. 2907 del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale e da osservarsi in sede di presentazione del progetto esecutivo, il progetto con bolli annullati in data 26 settembre 1949 di costruzione di detta autostazione presentato dall'ing. Emanuele Massaro;

Vista l'istanza 4 luglio c. a. ripresentata dall'ingegnere Emanuele Massaro quale presidente della Società per azioni Massaro - Costruzioni ed esercizio stazioni automobilistiche, con sede in Roma, per la concessione come sopra richiesta in proprio;

Ritenuta l'opportunità di integrare, nel quadro di applicazione dell'art. 24 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, il provvedimento di approvazione del progetto adottato con decreto ministeriale 25 agosto 1954, n. 4039;

Vista l'indicata disposizione di legge e valutata, sotto il profilo del pubblico interesse, la dichiarazione resa dalla Società richiedente, di essere disposta a costruire, ove ciò venga deciso, altre stazioni sussidiarie in zone periferiche da designarsi;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso alla Società per azioni Massaro - Costruzioni ed esercizio stazioni automobilistiche, con sede in Roma, di costruire ed esercitare per la durata di anni cinquanta a partire dalla data di inizio dei lavori,

indicata al successivo art. 3, una stazione per autolinee in Roma secondo il progetto di massima con bolli annullati il 26 settembre 1949 approvato, con le condizioni di cui alle premesse e che si confermano, con decreto ministeriale 25 agosto 1954, n. 4039.

Art. 2.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro tre mesi dalla data di adozione, da parte delle diverse competenti autorità, dei provvedimenti di approvazione e di assenso relativi ad ogni parte della progettata costruzione che non abbia destinazione esclusiva e speciale ai servizi di stazione per autolinee.

Art. 3.

I lavori dovranno essere iniziati, sempre dopo l'approvazione del progetto esecutivo, entro sei mesi dalla data di consegna dell'area ora occupata dalla Caserma ex Ferdinando di Savoia da parte del Demanio e dovranno essere condotti a termine entro tre anni dalla data stessa salvo proroghe da concedersi da questo Ministero per giustificati motivi.

Prima dell'inizio dei lavori e allo scopo di garantirne la continuità e l'esecuzione in termini la Società presterà cauzione o fidejussione di gradimento dell'Amministrazione per una somma pari al 25 % del costo che sarà riconosciuto ammissibile per le opere oggetto della presente concessione.

Cauzione o fidejussione saranno svincolate soltanto dopo condotti a termine i lavori.

Art. 4.

Condotti a termine i lavori, l'autostazione potrà essere aperta all'esercizio previa visita di ricognizione e secondo prescrizioni da impartirsi e da tradursi in apposito regolamento.

In sede di autorizzazione all'apertura all'esercizio, provvedimenti saranno adottati dall'Ispettorato compartimentale per il Lazio perchè i concessionari di autolinee facciano capo alla stazione di che trattasi.

Art. 5.

In sede di approvazione del progetto esecutivo verrà anche fatto luogo all'istituzione di un piano finanziario per la determinazione degli eventuali canoni da imporsi agli utenti in applicazione dell'art. 24 della legge 28 settembre 1939, n. 1822. Nessun canone verrà imposto — in conformità della dichiarazione resa dalla Società con istanza 4 luglio c. a. — limitatamente ai servizi di arrivo e partenza delle corriere, se la costruzione sarà dalle competenti autorità autorizzata nell'altezza prevista in progetto.

Art. 6.

E' fatto obbligo alla Società di costruire, ove richiesto, altre stazioni minori in zona periferica da designarsi.

Art. 7.

Il Prefetto di Roma e l'Ispettorato compartimentale per il Lazio sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1961
Registro n. 81 Bilancio trasporti, foglio n. 394

(473)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1961.

Modalità per l'estrazione della benzina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, che apporta ritocchi al regime fiscale della benzina;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti che nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 1961 hanno necessità di estrarre dalle raffinerie, dai depositi doganali o da quelli ad essi assimilati, benzina col pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura di L. 8850 per quintale e della aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata del 5,90 per cento, previste dall'art. 4 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, debbono farne richiesta al competente Ufficio finanziario, dichiarando che detta benzina è destinata al rifornimento dei punti di vendita.

Art. 2.

Sui certificati di provenienza emessi, a norma dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per la circolazione della benzina di cui all'articolo precedente, deve essere annotata la misura dei tributi assolti.

Uguale annotazione deve essere fatta sul registro di carico e scarico - Modello *A* - tenuto, a norma dell'art. 3 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dagli esercenti dei depositi per la vendita di oli minerali non più soggetti ad imposta.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno 29 gennaio 1961, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1961
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 1. — BENNATI

(558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Comunicato

Si comunica che la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio del 10 novembre 1959 avente per oggetto: « Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito nel mese di ottobre 1959 il territorio del comune di Ancona », avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1960, n. 289, deve ritenersi come non effettuata dato che lo stesso decreto venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 dicembre 1959.

(523)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a *fungere da agenzie* di questa con la seguente circolare:

Fascicolo « Scambi con l'Estero » - Parte II - Regime degli Scambi - 3° Aggiornamento 31 dicembre 1960.

(524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Scardevara sopra e sotto la Divisione », con sede nel comune di Legnago (Verona) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 20, foglio n. 376, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Scardevara sopra e sotto la Divisione », con sede nel comune di Legnago (Verona) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Masiero Giovanni, presidente.

Zandonà Dino, Brombin Giulio, Merlin Enrico, Bisighin Virgilio, membri.

(206)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bealerotto Mussi », con sede nel comune di Pianfei (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 20, foglio n. 375, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bealerotto Mussi », con sede nel comune di Pianfei (Cuneo) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Prato Carlo, Musso Pietro, Crosetti Giuseppe, Roatta Stefano, Bruno Bartolomeo, Ambrosio geom. Raimondo, Preve Bernardino.

(207)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale in alveo del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1743, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale in alveo del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 26, mappale 151-*a*, di mq. 65, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 giugno 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che ne fa parte integrante del decreto stesso.

(150)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fiume Tagliamento, in comune di Enemonzo (Udine).

Con decreto 26 ottobre 1960, n. 1539, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fiume Tagliamento, in comune di Enemonzo (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 24, particella n. 78, e al foglio n. 26, particella n. 1, di complessivi Ha. 13.30.60, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 novembre 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(151)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Con decreto 31 ottobre 1960, n. 1745, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Arda, in comune di Castello Arquato (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 28, mappale n. 161, di mq. 10.790 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(152)

Variante al piano di ricostruzione di Benevento interessante la sistemazione della zona « D » e precisamente via S. Gaetano, via C. Torre e Arco del Sacramento.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1961, n. 4381, è stato approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di variante al piano di ricostruzione di Benevento interessante la sistemazione della zona « D » e precisamente via S. Gaetano, via C. Torre e Arco del Sacramento, vistato in una planimetria in scala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere previste nel citato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Benevento che, giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(248)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza).

Con decreto 19 novembre 1960, n. 1827, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 38, mappale 465, di mq. 540, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	28411	1.000 —	De Stefano *Domenico* fu Rocco, dom. a Corleto Perticara (Potenza)	De Stefano *Giuseppe Domenico* fu Rocco, dom. a Corleto Perticara (Potenza)
Id.	28420	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28421	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28424	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28427	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28430	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28431	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28434	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28436	100 —	Come sopra	Come sopra
Id.	28446	250 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1936)	10499	325 —	Pollini *Maria Caterina* fu Carlo, moglie di Pistoia Giuseppe, dom. in Voghera (Pavia) dotale	Pollini *Bianca Maria Caterina* fu Carlo, moglie di Pistoia Giuseppe, dom. in Voghera (Pavia) dotale
Red. 3,50 % (1934)	20593	7.231 —	*René André Renata* fu Victor, moglie di Fioravanti Carlo fu Giovanni, dom. in Firenze, dotale	*André Gabriella Renata* fu Victor, moglie di Fioravanti Carlo fu Giovanni, dom. in Firenze, dotale
Rendita 5 % (1935)	57518	2.500 —	Palumbo *Grazia* fu Raffaele ved. di Consoli Salvatore, dom. a Lagonegro (Potenza)	Palumbo *Maria Grazia* fu Raffaele ved. di Consoli Salvatore, dom. a Lagonegro (Potenza)
Id.	57521	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Ric. 5 % Serie 10ª	24768	2.000 —	Olivero Giovanni Matteo di *Spirito*, dom. a Sampeyre (Cuneo) vincolata per cauzione esattoriale	Olivero Giovanni Matteo di *Giovanni Spirito*, dom. a Sampeyre (Cuneo) vincolata per cauzione esattoriale
Id. Serie 33ª	34127	7.500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 41ª	34126	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 50ª	24770	15.000 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	535670	17.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	294227	199,50	Sparacino *Annita* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mondello Letteria ved. di Sparacino Giuseppe, dom. a Messina	Sparacino *Annida* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mondello Letteria ved. di Sparacino Giuseppe, dom. a Messina
Id.	452264	105 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	8649	15.750 —	*Pannarello Angelina* di Antonino, moglie di Fichera Carmelo fu Alfio, dom. a Catania, dote a patto riversibilità	*Panarello Giuseppa* di Antonino, moglie di Fichera Carmelo fu Alfio, dom. a Catania, dote a patto riversibilità
Red. 3,50 % (1934)	345499	2.240 —	Delle Barile Maria moglie di De Cesaris Ulderico, *Ines* nubile, Rutilio e *Gigliola* germani fu Oreste, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre *Gretfemberg Rina* fu Nicola ved. Della Barile, dom. in Torino, eredi indivisi Della Barile Oreste, usufrutto vitalizio a *Gretfemberg Rina* fu Nicola ved. Della Barile, ecc.	Della Barile Maria moglie di De Cesaris Ulderico, *Maria Ines* nubile, Rutilio e *Elena* germani fu Oreste, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre *Graiffemberg Regina* fu Nicola ved. Della Barile *Oreste*, dom. in Torino, eredi indivisi della Barile Oreste, usufrutto vitalizio *a Graiffemberg Regina*, ecc.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	331078	168 —	Della Barile Maria moglie di De Cesaris Ulderico, *Ines* nubile, Rutilio e *Gigliola* fu Oreste, questi ultimi due minori sotto la patria potestà della madre *Greifenberg Rina* di Nicola, dom. a Torino; tutti quali eredi indivisi del loro padre Della Barile Oreste, usufrutto vitalizio a *Greifenberg Rina* di Nicola, ecc.	Della Barile Maria moglie di De Cesaris Ulderico, *Maria Ines* nubile, Rutilio e *Elena* fu Oreste, questi ultimi due minori sotto la patria potestà della madre *Graiffemberg Regina* di Nicola, dom. a Torino, tutti quali eredi indivisi del loro padre Della Barile Oreste, usufrutto vitalizio a *Graiffemberg Regina* di Nicola, ecc.
Id.	330149	3.605 —	Della Barile *Gigliola* e Rutilio fu Oreste, minori sotto la patria potestà della madre *Greifemberg o Greifenberg Rina* ved. Della Barile, dom. in Torino, usufrutto vitalizio a *Greifemberg* o *Greifenberg Rina* di Nicola ved. di Della Barile Oreste, ecc.	Della Barile *Elena* e Rutilio fu Oreste, minori sotto la patria potestà della madre *Graiffemberg Regina* ved. Della Barile, dom. in Torino, usufrutto vitalizio a *Graiffemberg Regina* di Nicola, ecc.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 12 gennaio 1961

Il direttore generale: GRECO

(402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 25 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,40	621,35	621,38	621,43	621,55	621,44	621,45	621,40	621,44	621,35
$ Can. .	625,55	625,60	625,50	626,375	625,10	626 —	626,40	625,90	626 —	626,25
Fr. Sv. .	144,30	144,22	144,21	144,22	144,20	144,28	144,23	144,30	144,27	144,22
Kr. D. .	90,08	90,05	90,08	90,0775	90,05	90,07	90,09	90,10	90,08	90,05
Kr. N. .	87,02	87,02	87,03	87,03	87,10	87,02	87,035	86,95	87,02	87,05
Kr. Sv. .	120,24	120,26	120,265	120,31	120,30	120,26	120,27	120,25	120,28	120,25
Fol.	164,71	164,69	164,68	164,685	164,68	164,69	164,68	164,70	164,69	164,70
Fr. B.	12,49	12,489	12,49	12,483	12,48	12,49	12,4835	12,50	12,49	12,495
Fr. Fr. (N.F.) .	126,81	126,83	126,82	126,82	126,75	126,82	126,82	126,80	126,82	126,80
Lst.	1743,97	1744 —	1744,10	1744,175	1744,10	1743,86	1744,10	1744 —	1743,97	1744,10
Dm. occ. .	148,96	148,96	148,95	148,98	148,95	148,97	148,965	148,95	148,97	148,97
Scell. Austr. .	23,86	23,865	23,86	23,86375	23,85	23,86	23,8675	23,85	23,86	23,865

Media dei titoli del 25 gennaio 1961

Rendita 3,50 % 1906	80,80
Id. 3,50 % 1902	75,80
Id. 5 % 1935	108,70
Redimibile 3,50 % 1934	96,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,95
Id. 5 % 1936	100,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1961

1 Dollaro USA	621,44
1 Dollaro canadese	626,387
1 Franco svizzero	144,225
1 Corona danese	90,084
1 Corona norvegese	87,032
1 Corona svedese	120,29

1 Fiorino olandese	164,682
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,82
1 Lira sterlina	1744,137
1 Marco germanico	148,972
1 Scellino austriaco	23,866

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1960			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.573.581		1.269.643	
effettive — residui	231.011		368.497	
Totale		1.804.592		1.638.140
per movimento di capitali — competenza	30.187		80.634	
per movimento di capitali — residui	11.014		6.540	
Totale		41.201		87.174
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.610.649		1.548.991	
Conti correnti	5.304.727		5.375.785	
Incassi da regolare	975.060		905.627	
Altre gestioni	2.499.155		2.264.993	
Totale		10.389.591		10.095.396
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	745		864	
Pagamenti da regolare	89.060		155.825	
Altri crediti	4.490.486		4.840.993	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	586		525	
Totale		4.580.877		4.998.207
Totale generale incassi e pagamenti		16.823.133		16.818.917
Fondo di cassa al 31 dicembre 1960		—		4.216
Totale a pareggio		16.823.133		16.823.133

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.216	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	401		
Pagamenti da regolare	221.226		
Altri crediti	1.083.310		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	68		
Totale crediti		1.305.005	
In complesso			1.309.221
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.535.392		
Conti correnti	472.409		
Incassi da regolare	125.993		
Altre gestioni	429.881		
Totale debiti			4.563.675
Situazione del Tesoro (passività)			3.254.454
Circolazione di Stato (metallica) al 31 dicembre 1960 L. 84.163 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(538)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1960
(Prima delle scritturazioni di chiusura)

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	10.264.175.168 —
Portafoglio su piazze italiane	»	442.472.379.507 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	145.577.643 —
Anticipazioni	»	64.255.886.951 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	7.359.750.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.566.161.593 —
Ufficio Italiano dei Cambi - conto corrente	»	1.257.033.245.276 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	74.473.055.077 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	118.646.810.728 —
Partite varie	»	2.437.588.592 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	64.151.106.022 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	20.000.000.000 —
Spese	»	38.703.065.290 —
	L.	3.647.508.801.848 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.407.053.969.702 —
	L.	8.054.562.771.550 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	22.075.721 —
TOTALE GENERALE	L.	8.054.584.847.271 —

PASSIVO

Circolazione	L.		2.424.121.762.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		22.976.574.967 —
Depositi in conto corrente liberi	»		117.288.438.588 —
Conti correnti vincolati	»		693.589.730.469 —
Creditori diversi	»		169.665.158.222 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		159.033.072.442 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		16.438.278.921 —
Rendite del corrente esercizio	»		39.245.479.806 —
	L.		3.642.358.495.915 —
Capitale sociale . . . . . L.		300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario . »		3.060.835.740 —	
Fondo di riserva straordinario »		1.789.470.193 —	5.150.305.933 —
	L.		3.647.508.801.848 —
Depositanti	»		4.407.053.969.702 —
	L.		8.054.562.771.550 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		22.075.721 —
TOTALE GENERALE	L.		8.054.584.847.271 —

(537)

Il Governatore: CARLI

p *Il ragioniere generale* A FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1960, con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico pratico a sedici posti di applicato aggiunto in prova;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte per esame del concorso a sedici posti di applicato aggiunto in prova indetto con il decreto summenzionato avranno luogo in Roma nei giorni 15 e 16 maggio 1961 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 gennaio 1961

L'Avvocato generale: SCOCA

(515)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale, numero P.2.1.1.245 del 27 dicembre 1960;

Considerato che presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono conferibili per l'anno 1961 due posti di ispettori in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari che, alla data del 31 marzo 1961, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 1;

b) siano in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 10;

c) non siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

d) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

e) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1961;

f) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti dei corsi di laurea relativi ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - entro e non oltre il 31 marzo 1961.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 2;

h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1961.

I titoli di precedenza e di preferenza per la nomina ad ispettore in prova — anche se conseguiti dopo la scadenza della data suddetta — dovranno, però, essere prodotti entro il termine perentorio stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Alla prova di esame e alla visita medica i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma degli esami del concorso pubblico a otto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3396, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 130 del 28 maggio 1960.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare all'esame una votazione minima di sette punti su dieci.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà compilata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716.

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nelle nomine, debbono far pervenire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad ispettore in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso;

b) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) certificato, rilasciato dal Rettore, comprovante il lodevole e continuato servizio prestato per almeno cinque anni come assistente di ruolo.

Art. 10.

I candidati di cui al precedente art. 9 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

I medesimi, devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei coloro che per le condizioni di salute o per i precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I concorrenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più di 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità.

La visita di cui trattasi è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà ad essi inviata per recarsi alla predetta visita.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della medesima; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda in carta legale da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata in Roma presso il Servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato: i candidati, dichiarati di nuovo inidonei decadranno definitivamente dal diritto all'assunzione, al pari di coloro che non avranno inoltrato la domanda di visita di revisione nel termine sopra indicato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova e ai medesimi verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 22 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, numero 425.

Art. 12.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dallo impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961
Registro n. 43 Bilancio trasporti, foglio n. 68. — PANDOLFO.

(230)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica - carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le specializzazioni sottoindicate e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Per l'ammissione alle singole specializzazioni si richiedono i titoli di studio a fianco di esse segnati:

agronomia: posti due, laurea in scienze agrarie;

viticoltura ed enologia: posti due, laurea in scienze agrarie;

miglioramento genetico vegetale: posti tre, laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

caseificio: posti uno, laurea in scienze agrarie o in chimica;

entomologia agraria; posti uno, laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

selvicoltura: posti uno, laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

1) trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle università;

b) aver prestato effettivo servizio, per almeno tre anni, in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università;

c) aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante;

2) essere in possesso del diploma di laurea indicato all'art. 1 per la specializzazione prescelta;

3) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

4) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) aver sempre tenuto buona condotta;

6) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

8) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

9) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

4) i servizi, riconosciuti con decreto rettoriale, o la frequenza, stabiliti come condizione di ammissione al concorso dal n. 1 del precedente art. 2, precisando i relativi termini di durata e la relativa qualifica;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati preso pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare i servizi prestati e la causa di risoluzione del rapporto di impiego.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio o del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni: per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 39 anni: per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

e) a 40 anni: per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed ai comma quarto e quinto sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilitate ed invalidi per servizio di cui al precedente art. 4, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Art. 7.

Ai fini della formazione delle categorie dei vincitori, i candidati che avranno superato le prove dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-ter di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi, apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: un'attestazione, in carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data in cui avranno ricevuto la lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 200 autenticata da notaio.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

2. Certificato in carta bollata da L. 100, a firma, secondo il caso, del rettore dell'Università, del direttore della Stazione agraria o del direttore dell'Osservatorio, attestante la qualifica e la durata dei servizi prestati o della frequenza di cui all'art. 2, n. 1 del presente decreto.

3. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Per gli assistenti universitari che siano cessati dal servizio, il certificato di cui al n. 2 del presente articolo dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

4. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

7. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune e contenente il visto di conferma del commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

8. Certificato medico su carta bollata da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il

certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia o di un Collegio medico i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso provenienti dai candidati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2, n. 1, saranno assunti in servizio per un periodo di esperimento della durata di un anno e conseguiranno la nomina nel ruolo in seguito al risultato favorevole dell'esperimento, accertato da apposita ispezione e previo parere favorevole della Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ed in tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori che abbiano conseguito la nomina e non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Il collocamento nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione complessiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1960
Registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 292. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Specializzazione in agronomia

Prove scritte:
1) agronomia generale;
2) colture erbacee da pieno campo;
3) colture dei fruttiferi, della vite e dell'olivo.

Prova pratica:
rilievi sulle colture in campagna e sull'uso delle macchine agricole.

Prova orale:
agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree. Nozioni di chimica agraria, con particolare riguardo al terreno ed ai concimi, e di fisiologia vegetale. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in viticoltura ed enologia

Prove scritte:
1) viticoltura;
2) tecnologia enologica;
3) chimica enologica e microbiologia enologica.

Prova pratica:
riconoscimento dei principali portinnesti. Riconoscimento delle principali malattie della vite. Riconoscimento delle principali alterazioni e malattie del vino. Principali determinazioni analitiche nel vino.

Prova orale:
botanica della vite. Miglioramento della vite. Viticoltura con cenni di patologia viticola. Tecnologia enologica. Chimica dell'uva, del mosto e del vino. Microbiologia enologica. Legislazione viticolo - enologica. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in miglioramento genetico vegetale

Prove scritte:
1) genetica generale;
2) fisiologia vegetale;
3) metodi di miglioramento genetico.

Prova pratica:
riconoscimento di piante coltivate e delle relative sementi. Organografia delle piante stesse.

Prova orale:
biologia e fisiologia della produzione nelle piante vascolari. Ecologia generale. Citogenetica. Ereditarietà. Evoluzione delle specie. Metodi e tecnica del miglioramento genetico delle piante superiori. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in caseificio

Prove scritte:
1) microbiologia del latte e dei suoi derivati;
2) chimica del latte;
3) tecnologia casearia.

Prova pratica:
determinazione analitica sul latte e sui suoi derivati.

Prova orale:
produzione del latte nelle varie specie domestiche. Trattamenti industriali del latte alimentare. Microbiologia e chimica del latte. Tecnica della fabbricazione del burro e dei principali formaggi. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in entomologia agraria

Prove scritte:
1) entomologia generale;
2) entomologia speciale;
3) metodi di lotta naturale e artificiale.

Prova pratica:
riconoscimento dei principali insetti parassitari dei vegetali e degli animali. Prova di tecnica microscopica applicata all'entomologia.

Prova orale:
entomologia agraria generale e speciale. Nozioni di genetica. Metodi di lotta contro i parassiti. Elementi di chimica degli insetticidi. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in selvicoltura

Prove scritte:
1) ecologia forestale;
2) selvicoltura generale;
3) selvicoltura speciale.

Prova pratica:
botanica forestale. Selvicoltura generale e speciale.

Prova orale:
botanica forestale. Ecologia forestale. Selvicoltura generale e speciale. Genetica forestale.

(241)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte prima, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le Amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1961, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto, i seguenti posti:

MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA

Carriera direttiva amministrativa	posti n. 1
Carriera direttiva dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi e armamenti navali	» 1
Carriera direttiva del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia . .	» 1

MINISTERO DELLE FINANZE

Carriera del personale tecnico direttivo dei Monopoli di Stato:	
branca « Coltivazioni tabacchi »	posti n. 2
branca « Manifatture tabacchi »	» 2
branca « Sali e chinino »	» 3
Carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali	» 1

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile	posti n. 13

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Carriera direttiva Amministrazione centrale	posti n. 3
Carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria .	» 1
Carriera direttiva (ingegneri) del Corpo delle miniere	» 3

MINISTERO DELLA SANITÀ

Carriera direttiva dei medici provinciali .	posti n. 9
Carriera direttiva dei veterinari provinciali	» 3

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni . . .	posti n. 10
Carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti	» 1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Carriera direttiva Amministrazione centrale	posti n. 1

MINISTERO DEI TRASPORTI

Carriera del personale tecnico direttivo di vigilanza (Motorizzazione civile e trasporti in concessione)	posti n. 6
Carriera direttiva dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato	» 13

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle Amministrazioni sopra indicate, saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349. (Stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio rilasciato dal rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola carriera dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle Amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al presente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 200, e corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre a quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle Amministrazioni interessate, tramite l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 19 gennaio 1961

Il Ministro: Bosco

(532)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di preparatore chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette (Laboratori chimici), indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1960, registro n. 20 Finanze, foglio n. 201, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 1° agosto 1960, con il quale è stato indetto il concorso per esami a dieci posti di preparatore chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette (Laboratori chimici);

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso a dieci posti di preparatore chimico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette (Laboratori chimici), indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 16 e 17 febbraio 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1961
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 154

(536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 734 del 12 febbraio 1960, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959;

Considerato che il dott. Francesco Sanfilippo, direttore di sezione, segretario della Commissione suddetta, è stato trasferito ad altra sede ed occorre, quindi, provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 734 del 12 febbraio 1960, il dottor Francesco Colletti, direttore di sezione, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento e di quest'Ufficio.

Agrigento, addì 16 gennaio 1961

Il medico provinciale: INFURNA

(470)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5953 del 19 gennaio 1959, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Brindisi, Cisternino e Ostuni alla data del 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 5953 del 12 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 22 settembre 1959, con il quale viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955; il decreto ministeriale 15 aprile 1935 e la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visti i verbali rassegnati dalla citata Commissione giudicatrice e ritenuti regolari;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso e risultati idonei ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

1. Perniola Vito . . . . punti 93,49 su 150
2. Silvestre Ferdinando . . . . » 93.36 »
3. Tamburini Enrico . . . . » 91,45 »
4. Poto Giovanni . . . . . » 90,80 »
5. Giudice Cosimo . . . . . » 82,48 »
6. Cucci Tommaso . . . . . » 80,84 »
7. Albanese Alberto . . . . . » 77,91 »
8. Sion Federico . . . . . » 76.36 »
9. Melpignano Giovanni . . . . » 76.20 »
10. Marziani Giuseppe . . . . » 75.83 »
11. Santorsola Giuseppe . . . . » 73,48 »
12. Guarnaccia Ubaldo . . . . » 73,14 »
13. Savina Damiano . . . . . » 72,26 »
14. Fino Leonardo . . . . . . » 71,35 »
15. Porfido Pietro . . . . . . punti 71,03 su 150
16. Santoro Rocco . . . . . . » 70,95 »
17. Nascis Vincenzo . . . . . » 70,67 »
18. Provenzano Giuseppe . . . . » 70,09 »
19. Marchianò Francesco . . . » 70 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Brindisi e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 5 gennaio 1961

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 45 del 5 gennaio 1961, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico condotto nei comuni di Brindisi, Cisternino, Ostuni vacanti al 30 novembre 1958;

Visto l'ordine di preferenza, per le sedi messe a concorso, indicato nelle domande di ammissione al concorso dai candidati compresi nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alla premessa ed assegnati nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Perniola Vito: Ostuni (2ª condotta);
2) Silvestre Ferdinando: Brindisi (3ª condotta);
3) Poto Giovanni: Cisternino (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Brindisi e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 5 gennaio 1961

Il medico provinciale: BARNABA

(353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero, in data 12 luglio 1960, con il quale venne indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona;

Considerato che sono stati rimessi a questo Ufficio il processo verbale e gli atti relativi al concorso predetto, per cui necessita di addivenire all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei;

Ritenuta la legittimità della documentazione predetta;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona è approvata nelle seguenti risultanze:

1. De Veris Bruno . . . . . . punti 152,025
2. Pietrini Pallotta Alberto . . . . » 144,866
3. *Lanzafame Salvatore* . . . . » 136,30
4. Salvaggio Leonardo . . . . . . » 133,675

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Savona, addì 9 gennaio 1961

Il medico provinciale: CAPUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data con cui viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario di Savona;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del 1° graduato dott. De Veris Bruno;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. De Veris Bruno residente a Genova, in via San Martino 37-D-3, è nominato ufficiale sanitario del comune di Savona.

Lo stesso dovrà assumere effettivo servizio entro il termine di un mese dalla data di notifica del presente decreto.

Il predetto decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Savona, addì 9 gennaio 1961

Il medico provinciale: CAPUTO

(315)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 34807 del 7 settembre 1959, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche di Filettino e Fiuggi, vacanti al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1798 del 3 settembre 1960;

Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in oggetto:

1. Fiore Matilde	punti	50,450	su 100
2. Mazzabufi Ede	»	49,416	»
3. Volpe Delia	»	49,325	»
4. Fiore Leonina	»	48,921	»
5. Buti Venanzia	»	47,263	»
6. De Santis Giselda	»	46,376	»
7. Minutoli Anna	»	46,241	»
8. Sagratella Maria Pia	»	45,985	»
9. Simonelli Brigida	»	45,074	»
10. Placidi Anna	»	45,044	»
11. Riggi Fulvia	»	45,000	»
12. Medici Romilde	»	44,488	»
13. Santini Adriana	»	43,555	»
14. Manganozzi Giovanna	»	43,252	»
15. Bonichi Marisa	»	43,185	»
16. Crescenzi Sandrina	»	43,000	»
17. Gemini Enza	»	42,910	»
18. D'Alonzo Adele	»	42,512	»
19. Ruggiero Giuseppina	»	42,487	»
20. Simonelli Ginetta	»	41,941	»
21. Sampietro Paola	»	41,879	»
22. Araino Maria	»	41,828	»
23. Mescia Vincenza	»	41,777	»
24. Partenzi Mariangela	»	41,766	»
25. Oddi Iolanda	»	40,684	»
26. Attili Delfina	»	40,512	»
27. Belli Evelina	»	40,138	»
28. Volpe Provvidenza	»	39,662	»
29. Volpe Francesca	»	39,630	»
30. Corsetti Liliana	»	39,438	»
31. Guerrieri Santa, precede per età	»	39,400	»
32. Montebelli Carla	punti	39,400	su 100
33. Tosti Iliana	»	39,355	»
34. Riggi Teresa	»	39,000	»
35. Antonioli Vanda	»	38,645	»
36. Marignetti Renata	»	38,422	»
37. Pace Elisabetta	»	38,265	»
38. Colanioni Teresa, precede per età	»	38,000	»
39. Napoleoni Luigia	»	38,000	»
40. Tiranti Maria Luigia	»	37,914	»
41. Galise Giuseppina	»	37,786	»
42. Zurru Ernestina	»	35,152	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei comuni di Filettino e Fiuggi.

Frosinone, addì 16 gennaio 1961

Il medico provinciale: LONGO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche di Filettino e Fiuggi vacanti al 30 novembre 1958;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti classificatesi ai primi due posti della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa, per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Fiore Matilde: Fiuggi;
2) Mazzabufi Ede: Filettino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio ed a quello dei comuni di Filettino e Fiuggi.

Frosinone, addì 16 gennaio 1961

Il medico provinciale: LONGO

(457)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 5771 del 23 settembre 1960, con cui il dott. Giudice Saverio, quale 5° classificato nella graduatoria dei candidati idonei, è stato dichiarato vincitore della sede di Butera (2ª condotta) nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Acquaviva Platani, Butera, Gela e San Cataldo;

Vista la comunicazione n. 4821 del 4 gennaio 1961 del comune di Butera, dalla quale si rileva che il dott. Giudice Saverio con delibera n. 813 del 29 ottobre 1960 fu nominato medico condotto di ruolo in esperimento;

Ritenuto che dalla suddetta comunicazione si rileva altresì che lo stesso è stato invitato, a mezzo raccomandata numero 5587 del 25 novembre 1960, ad assumere servizio entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa;

Considerato che il dott. Giudice fino alla data del 4 gennaio 1961 non ha assunto regolare servizio e quindi deve considerarsi rinunciatario alla suddetta nomina;

Visti gli articoli 53 e 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carletta Gaetano, nato a San Cataldo il 13 dicembre 1916, sesto classificato nella graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Acquaviva Platani, Butera, Gela e San Cataldo, è dichiarato vincitore della sede di Butera (2a condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 9 gennaio 1961

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(309)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto pari numero del 18 agosto 1960, di dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;
Viste le rinuncie e le opzioni espresse dai candidati secondo l'ordine di graduatoria;
Ritenuto pertanto di rettificare in conformità il precitato decreto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale rettifica del sopracitato decreto il seguente candidato idoneo è dichiarato vincitore della condotta a fianco segnata:

Paolo Gasparini: condotta medica unica di Pramaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura sede e del Comune interessato.

Venezia, addì 10 gennaio 1961

L'ispettore generale medico dirigente: CANALIS

(417)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3317, in data 30 novembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Calice al Cornoviglio alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 1457 del 25 maggio ultimo scorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Guccinelli Giovanna, compresa nella graduatoria delle idonee al concorso sopraindicato, è dichiarata vincitrice della condotta di Calice al Cornoviglio.

Il sindaco del comune di Calice al Cornoviglio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

La Spezia, addì 9 gennaio 1961

Il medico provinciale: SALVATORI

(414)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica nel comune di Gratteri.

IL MEDICO PROVINCIALE

comunica che nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana n. 61 del 24 dicembre 1960, è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 25312 del 25 novembre 1960 relativo alla graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica nel comune di Gratteri di cui al bando di concorso indetto con decreto del medico provinciale n. 14543 del 10 settembre 1958.

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(318)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.